



FEDERAZIONE PER L'ECONOMIA DEL BENE COMUNE IN ITALIA

STATUTO IN VIGORE DAL 31 MARZO 2017

Articolo n. 1: denominazione, sede, durata e il soggetto di diritto

E' costituita L'associazione "Federazione per l'economia del bene comune in Italia", in lingua tedesca "Dachverein für Gemeinwohl-Ökonomie in Italien", siglabile "fEBC-IT", non persegue scopo di lucro ed è orientata al bene comune. Ai sensi della normativa fiscale si tratta di un'associazione di promozione sociale iscritta in apposito registro della provincia di Bolzano. La Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia, di seguito nominata per brevità "Federazione", ha sede nel Comune di Bressanone. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo all'interno dello stesso comune, che può anche istituire e sopprimere sedi secondarie ed eventuali sezioni distaccate

Articolo n. 2: scopi e finalità

La Federazione é un'associazione politicamente indipendente, apartitica ed aconfessionale, con finalità dirette ed esclusive di pubblico interesse.

Scopo principale dell'associazione è lo sviluppo e la promozione di iniziative per mettere in pratica, diffondere e sviluppare l'idea dell'Economia del Bene comune. Lo strumento per realizzare lo scopo sociale è la matrice del bene comune, nella sua stesura aggiornata. Si tratta di un processo verso un nuovo ordinamento dell'economia, attraverso strutture democratiche e partecipative: imprese, gruppi territoriali, Comuni, anche tramite convenzioni con questi. La Federazione coordina le attività dei soci e sostiene, su proposta degli stessi, anche le iniziative di collaborazione con altre organizzazioni, in ossequio allo statuto della Federazione. I mezzi finanziari della Federazione vengono impiegati esclusivamente per scopi conformi allo statuto.

Il campo d'azione della Federazione interessa principalmente il territorio dello Stato Italiano. La Federazione collabora strettamente con l'Associazione Internazionale per la Promozione dell'Economia del Bene Comune (in tedesco: "Internationaler Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie") ed è anche partecipe in collaborazioni transfrontaliere e con altre associazioni.

Articolo n. 3: finalità

Per il raggiungimento dei fini la Federazione adotta diversi mezzi e azioni:

- 3.1** la promozione dell'economia del bene comune
- 3.2** collabora con le autorità, gli esponenti politici e i gruppi sociali in merito all'economia del bene comune, comprese proposte di leggi, regolamenti e altre norme sia di carattere nazionale che locale
- 3.3** programmazione ed esecuzione di azioni per l'economia del bene comune
- 3.4** pubbliche relazioni

3.5 reperimento risorse economiche

- a) per l'esecuzione di azioni di promozione, per perizie e azioni legali,
- b) per la pubblicazione di riviste e opuscoli informativi,
- c) per l'assegnazione di premi, borse di studio ed altri riconoscimenti
- d) per l'acquisto di immobili che possano servire alla realizzazione degli scopi statutari.

Le attività economiche come l'elaborazione di pubblicazioni, l'organizzazione di seminari e conferenze vengono svolte sia dall'associazione stessa che da imprese, istituti ed altre società convenzionate, mentre per le attività di consulenza saranno effettuate esclusivamente con enti convenzionati che sottoscrivono specifici ed esclusivi accordi con la Federazione.

II Le risorse economiche

Articolo n. 4: il patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva, da avanzi di gestione (che devono sempre essere utilizzati per finalità statutarie) nonché da eventuali donazioni, lasciti ed altre erogazioni.

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:

- a) quote sociali
- b) contributi di singoli soci, associazioni iscritte e gruppi locali,
- c) contributi di sostenitori,
- d) donazioni di benefattori,
- e) sovvenzioni pubbliche,
- f) fondazioni e lasciti,
- g) proventi da attività commerciali occasionali, e sponsorizzazioni

Per l'attuazione dei suoi scopi e finalità l'associazione potrà accedere a tutte le forme di finanziamento previste dalla legge. La quota sociale è annuale e il suo ammontare viene deliberato, su proposta del consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci. Il versamento della quota annuale dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dal regolamento.

Comunque i soci morosi potranno sempre corrispondere le quote arretrate e il pagamento così effettuato ne permetterà la riammissione in maniera automatica, potendo, il socio, godere nuovamente di tutti i diritti inerenti la qualifica di socio. Se il socio o l'associazione aderente è in mora con i pagamenti di due anni consecutivi e non ha provveduto spontaneamente al pagamento, il consiglio direttivo potrà dichiararne la decadenza.

In caso di adesione durante l'anno solare il socio dovrà comunque corrispondere l'intera quota annuale.

Articolo n. 5: l'esercizio sociale

L'esercizio sociale è stabilito dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La relazione sulle attività ed il rendiconto consuntivo, devono essere redatti entro il mese di marzo dell'anno successivo a cura del consiglio direttivo e sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione.

III i soci

Articolo n. 6: la classificazione dei soci

La qualità di socio non è trasmissibile. Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita sociale.

Sono previsti:

● soci ordinari:

- a) singole persone fisiche e non fisiche (aziende, associazioni ed organizzazioni) che possono anche costituire gruppi nell'ambito territoriale
- b) associazioni federate
- c) soci onorari.

6.1 I soci ordinari

a) Alla Federazione può aderire ogni persona fisica o non fisica (nella persona del rappresentante legale) interessata, che si riconosce negli obiettivi dello statuto della Federazione, attraverso la presentazione, in forma scritta, al consiglio direttivo della domanda di ammissione

b) Alla Federazione possono iscriversi le associazioni di membri in qualità di "associazione federata alla Federazione", i quali si costituiscono come gruppi territoriali della Federazione, che si riconoscono nello statuto della Federazione. La domanda di adesione, redatta in forma scritta, deve essere firmata dal rappresentante legale. La domanda di ammissione degli enti dovrà essere corredata da apposita delibera assunta dall'aspirante aderente.

c) Sull'ammissione decide il Consiglio direttivo con maggioranza di due terzi; il rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto.

d) Il socio deve corrispondere all'associazione la quota annuale stabilita

6.2 I soci onorari

La Federazione può nominare **soci onorari**, con delibera dell'assemblea **dei soci**. **Potranno essere nominati soci onorari sia** persone **fisiche che** associazioni che si siano distinte per l'economia del bene comune.

I soci onorari non devono **corrispondere** la quota associativa

Articolo n. 7: i diritti e doveri dei soci

7.1 i diritti

I singoli soci, le associazioni aderenti inclusi i loro soci e i gruppi locali godono di tutti i diritti e di tutti i benefici che previsti dal presente statuto. Ai soci che non hanno pagato la loro quota entro la data definita dal regolamento interno vengono sospesi i loro diritti.

7.2 i doveri

Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente statuto e i regolamenti interni vigenti e di accettare le decisioni prese dagli organi sociali e i programmi elaborati all'interno della Federazione dagli stessi e di corrispondere la quota associativa.

7.3 volontariato ed indennità

La collaborazione all'interno della Federazione avviene in prevalenza a titolo gratuito. Il direttivo può riconoscere a singoli soci il rimborso delle spese documentate, in ragione dello svolgimento di particolari compiti o funzioni per l'associazione. Inoltre può avvalersi di prestazioni lavorative retribuite anche dei propri associati qualora queste siano necessarie ed utili per gli scopi sociali.

Articolo n. 8: le dimissioni e l'espulsione dei soci

Le dimissioni sono possibili in ogni momento. Il socio deve comunicare questa sua volontà, per iscritto al consiglio direttivo. Le quote versate non vengono restituite.

I singoli soci o associazioni iscritte e gruppi territoriali che contravvengono agli interessi della Federazione o manifestano l'inosservanza del presente statuto e dei regolamenti in vigore, possono essere espulsi con delibera dei due terzi della maggioranza del consiglio direttivo. Contro l'espulsione, l'interessato/a, così pure le associazioni iscritte e i gruppi territoriali, possono rivolgersi entro 60 giorni al collegio arbitrale tramite lettera raccomandata.

I soci, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere una quota del patrimonio sociale né la restituzione anche parziale di nessuna quota o contributo versato. La richiesta di versamento di quote scadute rimane legittima anche in caso di esclusione.

IV Gli organi sociali

Articolo n. 9: la struttura

Gli organi della Federazione per l'economia del bene comune sono:

9.1 l'assemblea degli associati

9.2 il consiglio direttivo

9.3 il presidente

9.4 i revisori dei conti

9.5 il collegio arbitrale

9.6 i gruppi territoriali

Articolo n. 10: l'Assemblea dei Soci

10.1 la costituzione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta dai soci persone fisiche, i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi territoriali e dai membri del consiglio direttivo.-L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

10.2 le funzioni dell'assemblea ordinaria dei soci

10.2.1 Le funzioni dell'assemblea ordinaria dei soci sono:

- a) l'elezione degli organi sociali
- b) l'approvazione del bilancio annuale e del bilancio di previsione,
- c) la nomina e la decadenza dei membri del consiglio direttivo e dei revisori dei conti
- c) la verifica e l'approvazione del programma annuale
- d) la determinazione dei limiti di spesa a discrezione del consiglio direttivo, del presidente e delle spese di struttura dell'associazione stessa
- e) la nomina di soci onorari
- f) la discussione di tutte le questioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci, inserite come punto ordinario nell'ordine del giorno, presentate dal consiglio direttivo o dai revisori dei conti o con richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei soci che deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima del termine fissato.
- g) la deliberazione sulle proposte presentate in sede di assemblea ed inserite nelle varie ed eventuali solo con il consenso di tutti i presenti aventi diritto al voto.

10.2.2 L'assemblea straordinaria dei soci è competente per le decisioni relative alle modifiche dello statuto, lo scioglimento della Federazione e la nomina e revoca dei liquidatori.

10.3 la convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo almeno una volta l'anno. Oltre a questa, l'assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario; inoltre essa deve essere convocata su richiesta scritta e motivata dei revisori dei conti o da almeno un quarto dei soci con indicazione dell'argomento da trattare.

L'assemblea dei soci è convocata per iscritto anche per email dal consiglio direttivo almeno 20 giorni prima del termine fissato. Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Esso può contenere anche la data di una seconda convocazione, che può avere luogo lo stesso giorno, ma almeno un'ora dopo.

10.4 i poteri di deliberazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto collegati anche in videoconferenza. In seconda convocazione l'assemblea dei soci è costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti

Per quanto riguarda la costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci è costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti

Ogni socio può esercitare personalmente il diritto al voto oppure conferendo la delega ad un socio, i membri del consiglio direttivo non possono avere deleghe. Ogni socio non può ricevere che una sola delega.

I Gruppi territoriali possono nominare o sostituire il proprio rappresentante anche a breve tempo dal termine fissato per l'assemblea.

Le decisioni vengono prese quanto più possibile attraverso un processo di consenso "sistemico". Il consenso sistemico è un processo decisionale che si attua attraverso la maggioranza, in cui la resistenza di gruppo viene raccolta in singole soluzioni/proposte. La soluzione o proposta vale come accolta per maggioranza, in quanto rappresenta la minima

opposizione globale, dove il grado di opposizione viene differenziato, ad esempio da 0 (nessuna opposizione) fino a 10 (massima opposizione). Possono esserci più passaggi per arrivare alla votazione. La soluzione o la proposta con l'opposizione minore è anche quella con il minore potenziale di conflitto, arrivando così più facilmente a situazioni win-win.

10.5 il diritto al voto nell'assemblea dei soci

Vale il principio "un associato-un voto", sia per le persone fisiche che per le associazioni ed i gruppi regionali associati.

10.6 la presidenza nell'assemblea dei soci

L'assemblea degli associati elegge direttamente il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea non può essere un membro del Comitato Esecutivo.

L'assemblea dei soci elegge un verbalizzante e due scrutatori.

Le deliberazioni possono riguardare solo argomenti all'ordine del giorno. Le eventuali deliberazioni inerenti argomenti proposti nel corso dell'Assemblea stessa devono essere assunte all'unanimità. Ogni delibera deve essere verbalizzata, è vincolante per tutti i membri della Federazione, anche per coloro che non hanno partecipato alla deliberazione.

L'Assemblea può approvare a maggioranza anche Ordini del Giorno e/o mozioni proposte da partecipanti a seguito delle discussioni avvenute in Assemblea. Le mozioni d'ordine vanno votate immediatamente su parere conforme del Presidente dell'Assemblea.

Il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo n. 11: il Comitato Esecutivo

11.1 la costituzione

Il comitato esecutivo viene eletto dall'assemblea dei soci per una durata di tre anni ed è costituito da un minimo di cinque fino ad un massimo di 11 membri. I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

Il numero preciso dei membri del comitato esecutivo è determinato prima di ogni elezione dall'assemblea dei soci.

Il comitato direttivo è costituito da:

- il presidente
- i vicepresidenti (massimo due)
- il tesoriere
- il segretario
- gli altri consiglieri

Il Comitato Esecutivo può ricorrere, anche per un tempo limitato ed occasionalmente per determinate funzioni ad hoc deliberate dal Comitato Esecutivo, a consulenti senza diritto al voto.

11.2 L'elezione del Comitato Esecutivo

Ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto sono eleggibili alla carica di presidente, vicepresidenti e membri del consiglio direttivo, tutti i soci ordinari della Federazione, che non siano presidenti e segretari di partiti politici.

I soci che ricoprono una carica nella Federazione non devono utilizzare il proprio ruolo per fini privati o politici. Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'assemblea dei soci e, alla prima riunione, nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.

Viene eletto alle cariche suddette colui che ottiene il maggior numero di voti tra i Consiglieri. Ogni socio con diritto al voto può esprimere un numero di preferenze pari alla metà (arrotondato all'unità superiore) dei componenti del consiglio direttivo.

11.3 La convocazione

Il Comitato Esecutivo viene convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due membri del direttivo.

La convocazione deve avvenire per iscritto (anche per email) e contenere l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 3 giorni prima del termine fissato.

L'Esecutivo può deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei presenti e verbalizzate.

Il verbale della seduta viene firmato dal segretario e dal presidente.

11.4 le funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo dà attuazione agli indirizzi e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e ad essa risponde.

Ad esso spetta l'organizzazione dell'attività della Federazione. È responsabile per tutti gli atti amministrativi, nella misura in cui questi non siano, secondo il presente statuto o a norma di legge, di competenza dell'assemblea dei soci o di un altro organo della Federazione.

In particolare l'Esecutivo deve:

- a) provvedere all'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci,
- b) elaborare la relazione del rendiconto annuale,
- c) espletare tutte le questioni finanziarie,
- d) promuovere e intensificare i rapporti con altre federazioni ed enti pubblici,
- e) convocare l'assemblea dei soci,
- f) informare i soci e le associazioni aderenti in merito alla propria attività,
- g) assumere il personale e un eventuale amministratore.
- h) l'accettazione e l'esclusione dei singoli soci e delle associazioni
- i) definire ed modificare il regolamento interno, che va in vigore al momento della comunicazione ai soci, ma che dovrà essere sottoposto comunque alla ratifica della prima assemblea ordinaria utile.

L'esecutivo può assegnare compiti ai singoli membri. Esso può, per compiti particolari, appoggiarsi a consulenti che partecipano alle sedute specifiche.

11.5 La destituzione/dimissioni dei consiglieri

L'intero esecutivo con la maggioranza per costituzione e deliberazione dell'assemblea straordinaria o alcuni suoi membri possono essere destituiti dall'assemblea dei soci con motivata deliberazione e con la votazione favorevole dei due terzi della maggioranza dei consiglieri.

Nel caso in cui singoli membri del comitato esecutivo si dimettano o vengano destituiti prima della scadenza del mandato, subentrano i primi non eletti alle precedenti elezioni.

Articolo n. 12: il presidente ed il vicepresidente

Il presidente è il rappresentante legale della Federazione e autorizzato alla firma, e rappresenta la Federazione sia al suo interno che all'esterno. Il presidente ha la facoltà di incaricare legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Federazione, così come di conferire procure a terzi. Il presidente è garante dell'attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del direttivo. In sua assenza, il vicepresidente espleta tutte le sue funzioni e attribuzioni.

Il presidente ed il vicepresidente hanno il compito di convocare l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo e di presiederne le sedute.

Il Presidente può dare delega operativa ad uno o più consiglieri nei confronti di soggetti esterni cui la Federazione aderisce o di Gruppi di Lavoro temporanei.

Articolo n. 13: il collegio dei revisori dei conti

13.1 la costituzione

L'organo dei revisori dei conti è composto da uno, ovvero da due membri effettivi e da un supplente che possono non essere membri della Federazione. I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea plenaria per la durata di tre anni e sono rieleggibili. La scelta di designare un organo monocratico ovvero un collegio di revisori spetta all'assemblea degli associati.

13.2 le funzioni

Ai revisori dei conti spettano il controllo, la revisione del bilancio e della gestione amministrativa. I revisori dei conti registrano le delibere e i controlli in un apposito verbale da loro firmato. Possono partecipare alle sedute del direttivo senza diritto di voto.

Articolo n. 14: il collegio arbitrale

14.1 la costituzione

Il collegio arbitrale è composto da tre membri della Federazione. I giudici vengono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili. All'interno del collegio viene eletto il presidente.

14.2 le funzioni del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale è competente per tutte le controversie tra i soci e l'associazione tra i suoi organi e per l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

Il collegio arbitrale non è legato a prescrizioni di forma. La decisione viene emessa entro 30 giorni dalla proposizione delle domande ed è vincolante.

Articolo n. 15: i gruppi territoriali

15.1 la costituzione

Un gruppo territoriale (assimilabile a circolo) può essere costituito a livello territoriale (comunale, provinciale, comprensoriale, di vallata o distrettuale, regionale), se comprende almeno 5 associati e può eleggere un esecutivo territoriale.

L'assemblea costitutiva viene presieduta da un membro del consiglio direttivo della Federazione. Il gruppo territoriale nomina un coordinatore che è anche persona di contatto verso l'Esecutivo della Federazione.

15.2 le funzioni del gruppo territoriale

I gruppi territoriali contribuiscono al raggiungimento del fatto che degli scopi sociali possano essere realizzati nel rispettivo ambito locale. Essi collaborano con la segreteria e con il Comitato Esecutivo.

Ogni singolo socio può appartenere ad un unico gruppo territoriale. I gruppi territoriali convocano un'assemblea degli associati almeno una volta all'anno.

Articolo n. 16: le associazioni federate

16.1 la costituzione e scioglimento

Qualora un gruppo territoriale, raggiunga un minimo di 20 soci, può costituirsi in associazione federata indipendente che può fare richiesta di associarsi direttamente alla Federazione. Gli scopi dell'associazione federata sono gli stessi della Federazione. L'associazione federata è membro della Federazione e tutti i suoi soci sono anche soci della Federazione ed hanno diritto agli stessi vantaggi che spettano ai membri della Federazione.

L'assemblea costitutiva viene presieduta da un membro del Comitato Esecutivo della Federazione. Ogni associato può essere membro di un solo gruppo territoriale o associazione federata.

Le associazioni federate sono soggetti di diritto autonomi e responsabili in proprio, ai sensi del codice Civile e della vigente legislazione.

16.2 le funzioni

Le associazioni federate contribuiscono al raggiungimento degli scopi enunciati all'art. 2 di questo Statuto nel loro territorio di competenza. Esse cooperano strettamente con la Federazione; i rapporti sono regolati dai regolamenti interni e da accordi di partenariato. Esse eleggono i propri delegati per l'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 10.5 e convocano

un'assemblea dei soci almeno una volta all'anno. Le associazioni federate sono soggetti di diritto autonomi e responsabili in proprio, ai sensi del codice Civile e della vigente legislazione.

Articolo n. 17: la gestione amministrativa

L'intera gestione amministrativa è svolta dal presidente in stretta intesa con il Comitato Esecutivo.

Comunque potrà essere previsto, qualora se ne verificasse la necessità, la funzione di un amministratore delegato che può essere assunto con delibera del Comitato Esecutivo. Egli dirige la segreteria e sostiene il presidente nelle sue attività.

Egli prende parte, con funzione consultiva e facoltà di proposta, alle sedute dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo e può richiedere che le sue dichiarazioni vengano messe a verbale.

Egli decide sulle spese entro i limiti deliberati dal consiglio direttivo

V Altre disposizioni

ARTICOLO ABROGATO

Penso che qualche forma di espressione consultiva, resa oggi agevole non solo dalle mail, ma anche da appositi strumenti telematici (i moduli in Google doc o i sondaggi su SBW) debba rimanere possibile non per un uso quotidiano ma quando il Comitato Stesso o un numero qualificato di soci ne chieda l'attuazione. Questo non può che rafforzare il senso di partecipazione ed appartenenza alla Federazione.

Articolo n. 19: lo scioglimento

La Federazione è costituita per un tempo illimitato e può essere sciolta con delibera dei i tre quarti della maggioranza dei presenti in un'assemblea straordinaria. Il patrimonio deve essere devoluto ad una o più organizzazioni di pubblica utilità aventi finalità simili o per scopi di pubblico interesse.

Articolo n. 20: assenza di fini di lucro

L'associazione è senza fini di lucro. I proventi commerciale sono occasionali, di natura sussidiaria e sono destinati esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto divieto di distribuire eventuali eccedenze di bilancio, fondi di riserva o mezzi propri, anche indirettamente, a associati e terzi, così come è vietato ripartire tra gli associati il patrimonio dell'associazione o parte dello stesso in caso di dimissioni degli stessi, scioglimento dell'associazione o per qualsiasi altra causa.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'associazione.

Articolo n. 21: Norme di riferimento

Tutto ciò che non è espressamente contemplato all'interno di questo statuto viene regolato attraverso le disposizioni del Codice Civile e attraverso le leggi ordinarie per le organizzazioni di promozione sociali.

Il testo originale è quello italiano.